

Cass. civ. sez. un. - 14 gennaio 2005 n. 599 (ord.) - Pres. Carbone, Ianniruberto, Duva - Rel. Di Nanni - Postiglione ed altri c. Comune di Raiano.

**Competenza e giurisdizione - conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - regolamento preventivo di giurisdizione - strade - lavori di sistemazione e manutenzione - comportamento illecito della Pubblica Amministrazione - lesione di diritti patrimoniali - controversie - giurisdizione del giudice ordinario - sussistenza.**

*Nelle attività di sistemazione e manutenzione di una strada, l'inosservanza da parte della Pubblica Amministrazione dei canoni di prudenza e diligenza nonché delle regole tecniche può essere denunciata dal privato innanzi al giudice ordinario, sia quando è volta a conseguire la condanna ad un facere, sia quando ha per oggetto la richiesta del risarcimento di un danno patrimoniale, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione ma attività soggetta al rispetto del principio neminem laedere.*

*Al caso di specie trova applicazione l'art. 34 del D.lgs. n. 80 del 1998 e s.m., dichiarato parzialmente incostituzionale nella parte in cui devolve, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le controversie in materia di edilizia ed urbanistica che abbiano ad oggetto non già un atto o un provvedimento della P.A. bensì un comportamento non altrimenti qualificato.*

*Nella fattispecie, il Comune convenuto in giudizio aveva trasformato una strada, posta a servizio di alcuni fondi adiacenti, in strada interna all'abitato consentendone, così, l'utilizzo ad ogni tipo di veicolo, con conseguente deterioramento, in termini di stabilità, del muro di cinta delle proprietà confinanti, che correva lungo il percorso stradale.*